CAPITOLATO RELATIVO AL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.07.2024-30.06.2027 CIG: B19FB1EE92

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cagli, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Articolo 2 – DURATA DEL CONTRATTO

- 1. La durata dell'Appalto è pari ad anni 3 (tre) a decorrere dal 01.07.2024 o, in alternativa, dall'aggiudicazione della procedura in oggetto.
- 2. il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

Articolo 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

- L'importo posto a base d'asta della presente procedura di gara, al netto di tasse e imposte, è pari a € 24.000,00. Il
 valore è al netto dell'IVA ed è stato calcolato applicando, in via presuntiva, ai premi assicurativi imponibili in essere, e
 in fase di stipulazione, le provvigioni stimate sulla base dell'ultimo contratto attivo di brokeraggio del Comune di Cagli
- 2. Il portafoglio assicurativo, alla data di pubblicazione della presente procedura di gara, è costituito dalle seguenti polizze:

| Compagnia | | | | Provvigione |
|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | Ramo | Data Scadenza | Premio Lordo Annuo | annua |
| LLOYD'S INSURANCE | | | | |
| COMPANY SA | | | | |
| LLOYD'S C/MITHRAS | RCT/RCO | 30/09/2024 | 52.497,50 | 4.294,28 |
| ALLIANZ VIVA | | | | |
| AIMUW SPA | ALL RISKS INCENDIO | 31/12/2026 | 11.222,56 | 1.101,60 |
| XL INSURANCE | | | | |
| COMPANY SE KRM | | | | |
| UNDERWRITING SRL | RC PATRIMONIALE | 30/09/2024 | 3.790,00 | 310,02 |
| UNIPOLSAI | | | | |
| ASSICURAZIONI | INFORTUNI | | | |
| S.P.A. UNICA SRL | CUMULATIVA | 31/12/2026 | 3.419,92 | 400,38 |
| UNIPOLSAI | | | | |
| ASSICURAZIONI | LIBRO MATRICOLA | | | |
| S.P.A. UNICA SRL | GLOBALE | 31/12/2026 | 17.003,18 | 831,58 |
| VITTORIA ASS.NI SPA | | | | |
| ASSURFINANCE SNC | | | | |
| DI BETTINI A. & C. | CVT AUTOVEICOLI | 31/12/2026 | 950,00 | 83,72 |
| | | | 88.883,16 | 7.021,58 |

- 3. in aggiunta ai valori della tabella sopra indicata dovrà essere considerata anche la provvigione relativa ad una ulteriore polizza di tutela legale, per la quale è in corso l'espletamento di una procedura di gara;
- 4. Ai fini del presente appalto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. (D.U.V.R.I.). Pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari ad € 0,00 (Euro zero/00).

Articolo 4 – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

- 1. L'affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo non comporta a carico dell'Ente alcun onere finanziario, diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio, in quanto il Broker sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle compagnie assicurative con le quali l'Ente sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.
- 2. In caso di passaggio del servizio di Brokeraggio da un Broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria Brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'Ente.
- 3. La remunerazione viene calcolata applicando le percentuali di provvigione offerte dall'aggiudicatario ai premi imponibili delle polizze sottoscritte.

- 4. Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.
- 5. Il Broker affidatario ha diritto al riconoscimento delle provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. L'Ente non risponderà di eventuali inadempimenti delle Compagne di assicurazione nei confronti del Broker affidatario.
- 6. Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione stabilita nel presente capitolato.
- 7. Sarà onere del Broker predisporre adeguata "clausola Broker" da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte, siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.
- 8. Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi in corso.
- 9. Nessuna provvigione, né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al Broker nel caso in cui l'Ente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.
- 10. Il Broker non potrà chiedere alle compagnie assicurative incrementi sulle percentuali di provvigione offerte in sede di gara.

Articolo 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Analisi dei rischi dell'Ente

- 1. Effettuazione di un costante Risk Management attraverso l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, sugli Amministratori, sui dipendenti e su altre persone di cui l'Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie e successivamente supportare l'Ente nello sviluppo di strategie volte a monitorare e/o eliminare gli stessi.
- 2. Analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti, ai fini della loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell'Ente ed ai fini dell'efficacia ed economicità delle stesse, con effettuazioni di proposte scritte e di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali esigenze insorte e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia, anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime.

Consulenza

- 3. Costante supporto in materia assicurativa al personale referente dell'Ente anche mediante un'attività informativa in occasione dell'introduzione di novità legislative e/o giurisprudenziali. Tale attività si esplica attraverso l'assistenza agli uffici dell'Ente nell'individuazione delle garanzie e delle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché all'assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito di aggiudicazione definitiva.
- 4. Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle previste penali.

<u>Portafoglio Assicurativo</u>

- 5. Presa in carico, analisi dettagliata ed eventuale rimodulazione del portafoglio assicurativo previa predisposizione di un progetto finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e la razionalizzazione dei costi a carico dell'Ente.
- 6. Indagini di mercato, in previsione di nuovi contratti assicurativi.

Contratti Assicurativi

- 7. Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente, controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, scadenze ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa ed azioni di sollecito, nei confronti delle compagnie assicurative, nell'eventualità di inadempienze contrattuali.
- 8. Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Ente per tramite del Broker.

GESTIONE SINISTRI ATTIVI A RISARCIMENTO DIRETTO

- 9. Gestione completa dei sinistri attivi a risarcimento diretto occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico dell'Ente, neppure oneri gestionali e/o amministrativi.
- 10. Nell'ambito della gestione dei sinistri diretti il Broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, apposita relazione recante le congruità.
- 11. L'Ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle assicurazioni provvederà a trasmettere la denuncia di sinistro al Broker, che potrà richiedere eventuali integrazioni utili allo svolgimento dell'istruttoria.

- 12. Il Broker attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell'istruttoria, provvede ad inoltrare domanda di risarcimento alle compagnie assicurative e/o a privati e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento.
- 13. Tutta la documentazione riguardante l'istruttoria dei contratti assicurativi e dei sinistri dovrà essere gestita in forma telematica per consentire all'Ufficio dell'Ente di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica.

SINISTRI ATTIVI E PASSIVI COLLEGATI ALLE POLIZZE

- 14. Gestione dei sinistri attivi e passivi collegati alle polizze dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico.
- 15. Assistenza nelle varie fasi di trattazione dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla comunicazione dell'esito. Il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri passivi aperti innanzitutto sulla loro ricevibilità, quindi sulla competenza (Compagnia, Ente), sia sull'entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia.
- 16. Il Broker gestisce integralmente e direttamente i rapporti con le società assicurative in caso di sinistro, ivi compresi i rapporti con i periti, trasmettendo formalmente e tempestivamente all'Ente ogni notizia utile ai fini della rapida definizione del sinistro.
- 17. L'Ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle assicurazioni, in caso di contenzioso, trasmette al Broker copia dell'atto di citazione. Il Broker provvede al successivo inoltro presso la compagnia assicurativa e mette in campo tutte le attività necessarie alla gestione della pratica, provvedendo ad indicare all'ufficio il nominativo del legale fiduciario della compagnia assicurativa almeno 45 (quarantacinque) giorni lavorativi prima dell'udienza, e comunque nei tempi utili per agire in giudizio.
- 18. Il Broker si impegna a inviare, tutte le informazioni riguardanti le cause di cui al comma precedente, fino alla loro definizione con la trasmissione della sentenza.
- 19. Il Broker, nel caso di sinistri attivi collegati alle polizze dell'Ente attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell'istruttoria, e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici dell'Ente, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.
- 20. Il Broker provvede all'aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative ad ogni polizza assicurativa, da inoltrare all'Ente almeno trimestralmente, contenente il numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), l'ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché l'andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti.
- 21. Il Broker provvede alla formulazione annuale dell'intero programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi, consistente nella proposta operativa di ottimizzazione dei livelli di protezione dell'Ente, basata sulla valutazione economica e gestionale della situazione dell'Ente (emergente dalle statistiche sinistri). Tale programma dovrà essere presentato attraverso relazione dettagliata entro 30 giorni dall'inizio del servizio ed entro il mese di giugno di ogni anno per la durata dell'affidamento.
- 22. Tutta l'istruttoria per la gestione dei sinistri collegati alle polizze (dalla denuncia alla definizione) potrà essere gestita in forma telematica, per consentire all'Ufficio dell'Ente di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica.

Colpa Grave

- 23. Il Broker dovrà intermediare, a favore degli Amministratori e dei Dipendenti dell'Ente, programmi assicurativi su adesione volontaria e distinti da quelli dell'Amministrazione stessa, per tutelare tali soggetti nello svolgimento della propria attività professionale.
- 24. Il Broker gestisce tale attività con strumenti interoperabili che consentano la totale autonomia nella condivisione delle informazioni e della stipula della polizza di cui al comma precedente.

Articolo 6 - RUOLO DELL'ENTE

- 1. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.
- 2. L'Ente si impegna a non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker.

Articolo 7 – OBBLIGHI DEL BROKER

- 1. Tutti i documenti e la corrispondenza formale dovranno essere resi in formato elettronico.
- 2. Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di consulenza e Brokeraggio assicurativo.
- 3. Il Broker, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, si impegna ad assicurare la gestione completa del programma assicurativo dell'Ente, dei sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente.
- 4. Il Broker aggiudicatario dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all'attività dell'Ente, mentre quest'ultimo rimarrà sollevato dall'obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte.
- 5. Il Broker si impegna ad eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e dell'offerta del servizio presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente e non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta.
- 6. Il Broker deve garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
- 7. Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stessa se non autorizzato preventivamente.
- 8. Il Broker non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente.
- 9. Il Broker espleterà il servizio senza costi aggiuntivi per l'Ente, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede dell'Ente ogni qualvolta l'Ente ne ravvisasse la necessità. Dovrà quindi mettere a disposizione dell'Ente la propria struttura tecnico-organizzativa.

Articolo 8 – DOMICILIO DEL BROKER E REFERENTI DEL SERVIZIO

- 1. Il Broker dovrà indicare il proprio domicilio, al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti al presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e l'indirizzo ordinario di posta elettronica.
- 2. Il Broker dovrà trasmettere via e-mail o via PEC il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), il numero di telefono dei Referenti quali interlocutori per l'Ente per tutta la durata del contratto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di 5 (cinque) giorni naturali consecutivi in caso di sostituzione dei Referenti del Servizio o di variazione dei dati dello stesso nel corso del contratto. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle previste penali.
- 3. Il Referente del servizio, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, deve essere iscritto alla Sezione B del RUI.
- 4. Il Referente del servizio dovrà essere autorizzato, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ad accogliere qualsiasi richiesta e/o segnalazione da parte dell'Ente inerente al servizio oggetto del presente appalto e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Articolo 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

- 1. Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Ente al Broker, che a sua volta liquiderà i premi in favore delle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, rilasciando alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute del pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento.
- 2. La richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni con allegati tutti i dati necessari dovrà pervenire via PEC all'Ente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza.
- 3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere intestati a: Comune di Cagli Piazza Matteotti 1 e trasmessi all'Ente al seguente indirizzo PEC comune.cagli@emarche.it.
- 4. Non sono imputabili all'Ente le conseguenze di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicurative effettuati dal Broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per le transazioni relative ai pagamenti dei premi assicurativi dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche e integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 11 – PENALITÀ A CARICO DEL BROKER

- 1. In caso di ritardo nella richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni e/o di tutti i dati necessari, di cui all'art. 9 del presente Capitolato, l'Ente applicherà una penale pari a € 100,00= (cento/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- 2. In caso di mancata resa dei pareri, e della non applicazione di quanto definito nell'offerta tecnica ed economica, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta, l'Ente applicherà una penale pari a € 50,00= (cinquanta/00), per ogni giorno lavorativo di ritardo fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- 3. Gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, verranno contestati al Broker mediante PEC. Il Broker dovrà comunicare, mediante PEC, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall'Ente ovvero il termine per la presentazione delle stesse sia scaduto senza che il Broker abbia risposto, saranno applicate le penali di cui ai commi precedenti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 4. L'Ente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali avvalendosi della garanzia fideiussoria di cui all'art. 14 del presente Capitolato. In quest'ultimo caso la stessa dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.
- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6. Qualora, a seguito dell'applicazione delle suddette penali, la percentuale delle stesse dovesse superare il 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale, l'Ente disporrà la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Capitolato, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. In caso di gravi e/o reiterate inadempienze delle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Ente, formulerà, a mezzo PEC, la contestazione degli addebiti al Broker.
- 2. Il Broker dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla notifica. Qualora dette controdeduzioni non siano giudicate accoglibili dall'Ente, l'Ente potrà disporre la risoluzione del contratto, incamerando la garanzia fideiussoria, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- 3. Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del Contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penali stabilite, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.
- 4. Il servizio cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i..
- 5. La risoluzione del Contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento del Broker ai sensi dell'art.81 del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni.

Articolo 13 – GARANZIA ASSICURATIVA

- 1. Il Broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.
- 2. È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore ad €. 1.500.000,00, così come prevista dal D.Lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione.
- 3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad €. 1.500.000,00.
- 4. Il costo della suddetta polizza deve essere considerato a carico del Broker.
- 5. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del Broker o sulla garanzia definitiva.

6. La regolare costituzione della presente polizza assicurativa dovrà essere documentata dal Broker prima della stipula de contratto e comunque prima dell'inizio della prestazione.

Articolo 14 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

- 1. Il Broker affidatario, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 117 D.Lgs 36/2023, pari al 5% del valore contrattuale, a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell'eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l'Ente ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 2. Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del contratto, e deve essere prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del servizio.
- 3. La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro 10 (dieci) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell'affidamento.
- 4. Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall'Ente per le eventuali decurtazioni delle penali, il Broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'avvenuta escussione.
- 5. In caso di mancato reintegro l'Ente, previa messa in mora del Broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 15 - SUBAPPALTO

1. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 16 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

- 1. Il Broker è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative relative alla tutela infortunistica e sociale da parte dei propri dipendenti addetti al servizio di cui all'art.1 del presente Capitolato.
- 2. Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le Leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
- 3. È fatto carico al Broker di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.
- 4. Il Broker è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del Contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Ente.

Articolo 17 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

- 1. L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.
- 2. Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le eventuali imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la eventuale registrazione.

Articolo 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 1. Ogni controversia in relazione alla validità, all'interpretazione, alla risoluzione e alla esecuzione del presente Capitolato, nonché del contratto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria.
- 2. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Urbino.

Articolo 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. Il Comune di Cagli è titolare del trattamento dei dati personali.
- 2. Il Broker è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è l'"Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo". Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i

seguenti presupposti:

- a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;
- b) i dati devono, inoltre, essere:
 - trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
- 3. Il Broker deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:
 - a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
 - b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.
- 4. Il Broker si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata e dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).
- 5. Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Cagli con sede in Cagli (PU) Piazza Matteotti n. 1 email: municipio@comune.cagli.ps.it pec: comune.cagli@emarche.it Tel. 072178071.
- 6. Il Comune di Cagli ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l'Avv. Giuseppe Giangiacomo raggiungibile al seguente indirizzo pec: giuseppe.giangiacomo@pec.ordineavvocativasto.it.

Articolo 20 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, il rapporto si intende regolato dalle norme privatistiche e pubblicistiche in materia di appalti, di intermediazione assicurativa e riassicurativa e dal Codice Civile.